



Comune di Muzzano

PROVINCIA DI BIELLA

DETERMINAZIONE
SETTORE SEGRETERIA
N. 56 DEL 20/03/2026

OGGETTO:

NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE DIGITALE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA N. A1G60989 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOC. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA CON SEDEA MILANO IN P.ZA LINA BO BARDI N. 3 CF/P.IVA 00862460151

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.2 del 26.07.2023 relativo all'individuazione e alla nomina dei Responsabili di Servizio;

RILEVATO che con il suddetto provvedimento del Sindaco sono stati attribuiti e disciplinati gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalita e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, nonch  dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

RICHIAMATO l'atto del Consiglio comunale n. 28 del 02.12.2025 con il quale   stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;

RICHIAMATA altres  la deliberazione della Giunta comunale n. 65 in data 10.12.2025 con la quale   stato approvato il PEG 2026/2028;

RITENUTO DI procedere con rinnovo del noleggio della medesima apparecchiatura per il periodo luglio/dicembre 2025;

PREMESSO CHE la stampante multifunzione attualmente in uso presso l'ente risulta obsoleta e poco performante;

RITENUTO necessario procedere con il noleggio di una nuova periferica essendo sempre pi  difficoltoso reperire i componenti di ricambio in caso di guasto;

APPURATO CHE:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalita:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivit  di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di pi  operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO CHE gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO CHE, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

VERIFICATO CHE, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 comma 2 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di procedere con la sottoscrizione del contratto di locazione operativa con "BNP PARIBAS LEASE GROUP SA" della durata di 72 mesi con pagamento di n. 24 canoni trimestrali di Euro 600,00 + Iva a cui aggiungere il costo delle spese di easypack (€ 6+iva) per ciascuno;

DATO ATTO CHE:

- è stato acquisito il documento di regolarità contributiva, in capo alla ditta, come attestato dal DURC online emesso dagli enti competenti per la citata ditta Numero Protocollo INAIL_52035673, che risulta regolare con scadenza 08.04.2026;
- in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 e sue modifiche e integrazioni ed alla L. n. 217 del 17/12/2010, è stato richiesto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il codice identificativo gara e che il CIG assegnato è BAF21F8AF8;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1. DI STIPULARE il Contratto di Locazione Operativa n° A1G60989 ("Contratto") con *BNP PARIBAS LEASE GROUP SA* ("Società") avente ad oggetto il bene KONICAMINOLTA BIZHUB C301i fornito da ELLEBI LINEA UFFICIO SNC ("Fornitore") alle condizioni previste in Contratto cui devono ritenersi aggiunte sin d'ora le seguenti previsioni:

2. DI DARE ATTO CHE:

- Il Contratto ha una durata di 72 mesi e prevede il pagamento di 24 rate trimestrali anticipate ciascuna di importo pari a € 200,00 IVA esclusa, unitamente al costo delle spese di easy pack (€ 6 IVA esclusa) e € 50,00 IVA esclusa per spese d'istruttoria (*una tantum*);
- il pagamento dei Canoni locatizi sarà effettuato, nel rispetto della periodicità indicata nel Contratto, con una dilazione pari a 30 giorni;

- non sarà dovuto alcun onere di pre-locazione, dovendosi pertanto considerare come non applicabile qualsivoglia disposizione ad essi Oneri riferita;
 - il pagamento dei Canoni avverrà tramite bonifico bancario;
 - alla scadenza convenuta in Contratto non interverrà alcuna proroga, intendendosi il Contratto definitivamente cessato.
 - In ottemperanza alle previsioni di cui al d.lgs. 50/2016, il Contratto non potrà essere oggetto di cessione. Al contrario, potrà essere oggetto di cessione il credito derivante dal Contratto secondo i dettami di cui al precitato d.lgs. 50/2016; dovendosi, pertanto, considerare adeguata in tal senso qualsivoglia disposizione contrattuale riferita a tale cessione di credito.
3. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
4. DI DICHIARARE che la fornitura del suddetto servizio di locazione operativa, ammontante complessivamente per l'intero periodo di 72 mesi ad Euro 4.944,00 sarà imputata a carico dei bilanci come di seguito riportato:
- annualità 2026 n. 3 canoni trimestrali per € 753,96 IVA inclusa;
 - annualità 2027 n. 4 canoni trimestrali per € 1.005,28 IVA inclusa;
 - annualità 2028 n. 4 canoni trimestrali per € 1.005,28 IVA inclusa;
 - annualità 2029 n. 4 canoni trimestrali per € 1.005,28 IVA inclusa;
 - annualità 2030 n. 4 canoni trimestrali per € 1.005,28 IVA inclusa;
 - annualità 2031 n. 4 canoni trimestrali per € 1.005,28 IVA inclusa;
 - annualità 2022 n. 1 canone trimestrali per € 251,32 IVA inclusa;
5. DI IMPUTARE la spesa di euro 753,96 IVA compresa, quale somma spettante per il noleggio per l'annualità 2026 (n.3 trimestri_ aprile/dicembre), a carico del Bilancio 2026 al cap. 150/2/1, cod. int. 01.02.1, sul quale costituisce vincolo definitivo salvo riduzioni conseguenti alla procedura di liquidazione;
6. DI DARE ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 7, del T.U. D.Lgs. 267/2000 dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
7. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
8. DI DARE ATTO CHE successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013

Muzzano, 20/03/2026
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL

Firmato digitalmente
Sara Mistretta